



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.97 DEL 06/12/2023

GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE n.54

Under 17 Maschile Silver n.6

PD Gir. BIANCO

6 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 03 DICEMBRE 2023

Gara n.

6048	PALL. CAMIN	CITTADELLA B. GUNNERS (QUARTESAN M.)	83 - 56
------	-------------	---	---------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6048	CITTADELLA B. GUNNERS	Letto il referto ed il rapporto arbitrale relativo alla gara n. 6048 del 3.12.23, tra Pallacanestro Camin e Cittadella B. Gunners, letto quanto verificatosi si osserva quanto segue.
------	-----------------------	---

Nel corso della partita veniva segnalata la particolare pervicacia del pubblico della squadra ospite, ossia il Cittadella B. Gunners, che in plurime occasioni rivolgeva insulti di vario tipo all'arbitro M.V. Quartesan.

Gli insulti e le offese, dapprima connotati solo ed esclusivamente da carattere ingiurioso ed irrispettoso, (rincoglionita-deficiente) già di per sé biasimevoli, assumevano poi una odiosa connotazione specificamente "di genere", ossia non più soltanto finalizzate a ledere l'onore e il decoro dell'arbitro, ma indirizzate alla stessa in quanto e perchè soggetto di genere femminile.

L'arbitro, infatti, veniva apostrofato in più occasioni con i seguenti termini: "puttana!" e "troia".

Successivamente, all'inizio del secondo quarto di gara, veniva segnalato che un soggetto, sostenitore della squadra ospite, urlava in direzione dell'arbitro Quartesan una frase dal contenuto non solo minaccioso, ma gravissimo e intollerabile, considerando l'evento a cui fa riferimento, ossia il femminicidio della giovane Giulia Cecchettin ("Hai da fare la fine di quella di Vigonovo!").

Quanto proferito dallo spettatore, appartenente al pubblico della Squadra Cittadella B. Gunner, appare riconducibile al di là di ogni ragionevole dubbio (vista la specifica indicazione della località di Vigonovo, luogo in cui risiedeva la vittima) al gravissimo fatto di cronaca occorso nelle scorse settimane, ennesimo caso di efferata violenza nei confronti di una donna, in quanto e perchè donna.

Le parole proferite, pertanto, configurano una chiara e inequivocabile manifestazione di disprezzo nei confronti

GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE n.54

Under 17 Maschile Silver n.6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

quest'ultima.

Per tale ragione, il Giudice Sportivo, complessivamente valutando le condotte evidenziate, considerato altresì che i fatti si sono svolti dinanzi ad atleti di giovanissima età, ai danni di un arbitro altrettanto di giovane età, soggetti particolarmente sensibili, senza che alcuno dei vertici si attivasse (eccetto un giocatore della Squadra ospite che cercava di zittire lo spettatore che aveva proferito la frase soprariportata),

COMMINA

ALLA SQUADRA CITTADELLA B. GUNNERS,
AI SENSI DELL'ART. 28 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA,
CHE RECITA "Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, religiosa, di genere e territoriale, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27, commi 1 e 4, può essere applicata la squalifica del campo di gioco per almeno una gara"
LA SANZIONE DI DUE GIORNATE DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO DEL CITTADELLA B. GUNNERS.[art. 28,3

Silvia Pascarella
GIUDICE SPORTIVO

06/12/2023